

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso al T.A.R. Piemonte Srl EMMECI relativa aggiudicazione fornitura ricambi - Costituzione in giudizio - Mandato difensivo all'avv. Olimpia Cimaglia.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 14 (quattordici) del mese di maggio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte promosso dalla Srl EMMECI, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Scialuga e dall'avv. Maurizio Gorla, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione di questa Azienda n° 8 del 22/01/1998 e di ogni atto connesso e consequenziale, inerente l'aggiudicazione fornitura ricambi;
- attesa la opportunità di costituirsi in giudizio affidando l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Olimpia Cimaglia, con facoltà di domiciliatazione presso un legale del Foro di Torino di sua fiducia;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio avverso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte promosso dalla Srl EMMECI, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Scialuga e dall'avv. Maurizio Gorla, affidando l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Olimpia Cimaglia, con facoltà di domiciliatazione presso un legale del Foro di Torino di sua fiducia;
- di porre la presuntiva spesa di £ 3.000.000, oltre a IVA e CAP e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1998, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

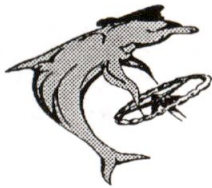


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **14 MAG. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semerari Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 21/maggio/1998

Prot. n° : Dir/ 1287/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

U. M. 21.5.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 14 e 18 maggio 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 -
141 - 142.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

STUDIO NIZZOLA - ISNARDI
Avv. ROSANNA SCIALUGA
Avv. MAURIZIO GORIA
Corso Vinzaglio, 2 - 10121 TORINO
Tel. 544885 - 543785

COPIA (1)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

RICORSO

nell'interesse di

EMMECI s.r.l., corrente in Monterotondo scalo (RM), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Rosanna Scialuga e dall'avv. Maurizio Goria ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, C.so Vinzaglio n.2, come da delega in data 5 maggio 1998 in calce al presente atto;

CONTRO

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore,

E NEI CONFRONTI DI

Fratelli D'ANDRIA, di D'andria Francesco e Luigi s.n.c., corrente in Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore,
per l'annullamento
previa immediata sospensiva

- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di A.M.A.T. 22-1-1998 n.8, nella parte in cui dichiara deserta la licitazione privata riguardante il 1° lotto della fornitura triennale di ricambi per autobus urbani e, contemporaneamente, indice trattativa privata per la medesima fornitura, il tutto come meglio specificato in prosieguo;
- in quanto necessario del verbale di gara 20-1-1998, nella

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	4714
del	11 MAG. 1998
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C. d. A.	☒

	parte in cui si è deciso di ammettere con riserva alla lici-	
	tazione la EMMETI s.r.l., si è sospesa l'aggiudicazione a	
	tale Ditta in attesa di verifica dell'autorizzazione di ven-	
	dita ed infine si è sciolta negativamente la riserva, il	
	tutto come meglio spiegato in prosiegua;	
	- in quanto necessario, della lettera di invito 5-1-1998	
	n.47/98 e relativi allegati, con particolare riferimento ai	
	"Patti e condizioni della licitazione", nella parte in cui	
	prescrivevano ai partecipanti di produrre <i>"Documentazione</i>	
	<i>che attesti che la Ditta concorrente è autorizzata alla ven-</i>	
	<i>dita dei ricambi originali per ogni tipo di lotto per il</i>	
	<i>quale ha presentato offerta"</i> , il tutto come meglio specifi-	
	cato in prosiegua;	
	- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di	
	A.M.A.T. 12-3-1998 n.57, nella parte in cui ha aggiudicato a	
	trattativa privata il 1° lotto della fornitura triennale di	
	ricambi per autobus più volte citata, il tutto come meglio	
	specificato in prosiegua;	
	- in quanto necessario, del verbale di gara del 25-2-1998,	
	nella parte relativa al 1° lotto della fornitura triennale	
	di ricambi per autobus, il tutto come meglio specificato in	
	prosiegua;	
	- in quanto necessario, della lettera di invito a trattativa	
	privata 3-2-1998 n.352/98 per la fornitura triennale di ri-	
	cambi per autobus urbani e relativi allegati, nella parte	

riguardante il 1° lotto, il tutto come meglio specificato in

prosieguo;

- in quanto necessario, della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26-11-1997 n.281, allo stato non conosciuta,

con cui è stata indetta la licitazione privata, il tutto come meglio specificato in prosieguo;

- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenziali, successivi e comunque connessi.

Con i provvedimenti di legge.

Con il favore di spese ed onorari.

Con riserva di ogni diritto ed interesse.

FATTO

1.-L'A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, indiceva, ai sensi del D. Lgs. 158/95 e del D.P.R. 902/86 una licitazione privata per la fornitura triennale di ricambi per autobus urbani da aggiudicare con il metodo della migliore offerta, rappresentata dallo sconto più elevato.

2.-Con lettera racc. 5-1-1998 n.47/98 (doc.1) invitava la ricorrente, che opera da oltre vent'anni nel settore, alla predetta procedura di gara.

3.-Tra i Patti e le condizioni della licitazione, allegate alla lettera di cui sopra, veniva richiesto, tra l'altro, che all'offerta venisse allegata "documentazione che attesti che la Ditta concorrente è autorizzata alla vendita dei ricambi originali per ogni lotto per il quale ha presentato

offerta".

4.-La ricorrente presentava la propria offerta per il lotto 1 ed il lotto 23.

5.-In particolare per il lotto 1 riguardante ricambi originali FIAT IVECO, parti meccaniche, offriva uno sconto percentuale del 28,20 sul listino FIAT IVECO (doc.2).

6.-A questo punto la ricorrente non riceveva più alcuna notizia ufficiale sull'esito della gara e solo recentemente, in seguito a espressa richiesta inviata alla stazione appaltante, apprendeva che in data 20-1-1998 (doc.3) i plichi contenenti le offerte erano stati aperti e che il lotto n.1 non era stato aggiudicato in quanto, pur essendo lo sconto offerto da EMMECI il migliore, la P.A. si era riservata di verificare l'"autorizzazione di vendita" della ricorrente "... chiedendo chiarimenti alla IVECO in merito alle diverse tipologie di "autorizzazioni di vendita rilasciate dalla IVECO stessa".

7.-La IVECO bus division, Area Centro Sud, rispondeva, con nota 22-1-1998 (doc.4), nei termini seguenti:

"A seguito colloqui telefonici intercorsi Vi precisiamo che la Società sottoindicata non è più concessionaria ricambi IVECO.

L'unica concessione rimastale è quella AIFO per la vendita dei motori".

8.-A questo punto, con deliberazione 22-1-1998 n.8 (doc.5),



il Consiglio di Amministrazione AMAT, ritenuta non valida

l'offerta presentata dalla ricorrente, dichiarava deserta la

licitazione, non essendo state presentate almeno due offerte

confrontabili, e decideva di procedere a trattativa privata.

9.-Sempre senza comunicare alcunchè circa l'esito della pro-

cedura sopradescritta, invitava la ricorrente con nota 3-2-

1998 n.352/98 (doc.6), a partecipare "a trattativa privata,

ai sensi DPR 902/86, per la fornitura triennale di ricambi

per autobus urbani".

10.-La Emmeci, fatta tempestiva riserva (doc.7) di chiedere

tutela in competente sede, presentava nuovamente la propria

offerta (doc.8), praticando il medesimo sconto.

11.-Il lotto n.1 in questione veniva infine aggiudicato, con

deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMAT 12-3-

1998 n.57 (doc.9) alla Ditta D'ANDRIA, che in occasione del-

la licitazione si era classificata alle spalle della ricor-

rente.

Si tratta di provvedimenti illegittimi per i seguenti motivi

in

DIRITTO

Appare opportuno, in primo luogo, sgombrare il campo da eventuali eccezioni di tardività.

E' bene innanzitutto evidenziare, come già accennato alla

narrativa, che la ricorrente non ha avuto alcuna notizia uf-

ficiale circa l'esito della licitazione privata a cui ha

partecipato e, soltanto con l'invito a prendere parte alla successiva trattativa privata, ha potuto presumere che la prima procedura non avesse avuto esito.

Tutto ciò ha impedito che la ricorrente acquisisse piena conoscenza dei provvedimenti da impugnare, da intendersi, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza prevalente (cfr tra le tante Cons. di Stato, Sez.V, 16-5-1995 n.804), come conoscenza degli elementi essenziali degli atti e della loro lesività.

Per altro verso occorre altresì considerare che, con l'entrata in vigore della L.241/90, l'Amministrazione ha un obbligo espresso di comunicare la motivazione dei provvedimenti ai destinatari degli stessi, con la conseguenza che l'inosservanza di tale obbligo ha per risultato che questi ultimi non acquisiscono conoscenza della lesività dell'atto e che il termine di impugnazione non inizia a decorrere (cfr tra le più recenti Cons. di Stato, sez.VI, 16-1-1998 n.80).

In ultimo va evidenziato che l'interesse di Emmecci a proporre il presente ricorso si è concretizzato unicamente all'atto della aggiudicazione della trattativa privata alla Ditta D'Andria, avvenuto con deliberazione C.A. 12-3-1998 n.57; fino a tale momento infatti la ricorrente avrebbe potuto risultare assegnataria della fornitura, con il risultato di rendere inutile qualsiasi impugnativa.

Sulla deliberazione del Consiglio di Amministrazione 22-1-1998 n.8, sul verbale di gara 20-1-1998, nonché sulla lettera di invito 5-1-1998 n.47/98 e relativi allegati

a) Violazione degli artt.7,8 e 10 L.241/90, nonché dei principi volti a garantire la trasparenza e la partecipazione all'azione amministrativa.

Come già detto, nessuna notizia sul procedimento è mai stata data alla ricorrente, a cui non è stato comunicato nè il nominativo del Funzionario responsabile, nè dell'Ufficio presso cui poter prendere visione degli atti.

D'altro canto neppure sono state fornite informazioni sullo svolgimento della gara, al punto che Emmeci non è stata avvertita che l'ammissione alla procedura era avvenuta con riserva.

Tutto ciò non ha permesso alla ricorrente di presentare memorie e documenti, ai sensi dell'art.10 L.241/90, che avrebbero dovuto essere prese in considerazione dalla Azienda e avrebbero potuto chiarire il problema della "autorizzazione alla vendita", evitando l'insorgenza del presente contenzioso.

b) Violazione dei principi generali sulla segretezza delle offerte e par condicio tra partecipanti alla gara

Come detto in sede di narrativa, la Stazione appaltante ha ritenuto che per la validità della documentazione allegata

all'offerta presentata dalla ricorrente, e quindi per la valutabilità dell'offerta stessa, fosse necessario chiedere chiarimenti alla IVECO circa l'autorizzazione di Emmecci alla vendita di ricambi.

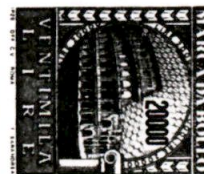
La Commissione di gara ha però apposto la riserva di cui si è appena detto dopo aver aperto l'offerta economica, con il risultato di rendere palesi le condizioni offerte dalle Ditte partecipanti.

Al contrario, i chiarimenti di cui sopra avrebbero necessariamente dovuto essere richiesti preventivamente, mantenendo segrete le offerte ed aprendo i relativi plichi solo nel caso in cui la riserva fosse stata sciolta in senso positivo e la documentazione fosse quindi stata considerata regolare.

Il sistema procedimentale adottato nella fattispecie ha violato palesemente i principi di riservatezza a cui deve essere improntata la procedura, inficiando altresì la par condicio tra partecipanti, soprattutto in vista della successiva aggiudicazione a trattativa privata.

c) Erroneità manifesta. Violazione dei principi giurisprudenziali in materia. Illogicità ed irrazionalità. Difetto di motivazione.

Come già detto alla narrativa tra i "Patti e condizioni della licitazione", allegati alla lettera di invito 5-1-1988 n.47/97, era previsto che i partecipanti inviassero "documentazione che attesti che la Ditta concorrente è autorizza-



ta alla vendita dei ricambi originali per ogni lotto per il quale ha presentato offerta".

Posto ciò, è bene precisare che nel settore commerciale di cui si tratta non esiste alcuna "autorizzazione" alla vendita di ricambi originali nel senso inteso dalla stazione appaltante.

In altri termini IVECO non "autorizza" nessun rivenditore a commercializzare i propri ricambi, i quali possono essere, come è del tutto ovvio, smerciati da chiunque sia nel possesso delle prescritte licenze amministrative.

Cosa completamente diversa è invece essere "concessionari" IVECO, avere cioè un rapporto preferenziale con la Casa madre; circostanza questa che non comporta comunque un diritto di esclusiva per la vendita dei ricambi sul territorio.

Chiarito ciò, appare evidente l'equivoco in cui è incorsa l'Azienda che ha evidentemente considerato il termine "autorizzazione" equivalente a quello "concessione".

La ricorrente era regolarmente "autorizzata" alla vendita di ricambi per autobus e quindi anche degli originali IVECO, come si evince dal certificato della Camera di Commercio allegato alla domanda di partecipazione alla gara, nonché dal possesso delle prescritte autorizzazioni comunali.

Ciò risulta altresì confermato dall'esame della risposta fornita da IVECO alla richiesta avanzata da A.M.A.T., in cui correttamente non si dichiara che la ricorrente non è auto-

rizzata alla vendita di ricambi originali, ma soltanto che

non è più concessionaria per i medesimi.

In definitiva quindi, l'apposizione della riserva, lo scioglimento in senso negativo della medesima, la conseguente esclusione dell'offerta della ricorrente, con relativa dichiarazione di gara deserta, risultano il frutto di una evidente errore interpretativo.

Emmecì era infatti nel pieno possesso dei requisiti richiesti dalla lettera di invito, era cioè "autorizzata" alla vendita di ricambi originali; conseguentemente l'offerta presentata era valida e avrebbe dovuto senz'altro comportare l'aggiudicazione del lotto.

Occorre per altro verso considerare che, in base al costante orientamento della giurisprudenza, in materia di gare vige il principio che tra le diverse interpretazioni possibili di una certa clausola, debba essere preferita quella che consenta la massima partecipazione di aspiranti e, conseguentemente, la più ampia concorrenza possibile.

Tra le tante:

"In un appalto pubblico, in materia di esclusione dalla relativa gara - quest'ultima è dominata dal principio dell'interesse pubblico alla più ampia partecipazione di concorrenti e di ossequio ad un preciso formalismo - , le clausole del bando devono essere interpretate nel senso di assicurare la più ampia partecipazione dei concorrenti" (Cons. di Sta-

to, Sez.V, 7-3-1997 n.212).

Ciò appare tanto più vero se si considera che l'interesse dell'Azienda è quello di ottenere ricambi originali IVECO per i propri automezzi, a prescindere dal fatto che questi provengano o meno da un concessionario IVECO, posto che tale provenienza non può, ovviamente, nulla aggiungere o togliere all'oggetto e alla qualità della fornitura.

Pertanto un restringimento della rosa dei possibili partecipanti ai soli concessionari, oltre che illegittima, anche per le ragioni che diremo in seguito, risulterebbe del tutto illogica ed irrazionale, nonchè contraria al pubblico interesse; tantopiù tenendo presente che l'Azienda neppure si è fatta carico di fornire una qualche plausibile giustificazione della propria posizione e del divisamento per cui è causa.

d) Violazione dell'art.1 L.241/90, nonchè dei principi comunitari e nazionali a tutela della libera concorrenza.

Qualora la clausola di cui si tratta dovesse essere interpretata nel senso fatto proprio dall'Azienda, e cioè che per "autorizzazione alla vendita" si debba intendere "concessione", risulterebbe palesemente illegittima.

Si tratterebbe infatti di una previsione in contrasto con il principio di economicità dell'azione amministrativa, nonchè diretta ad introdurre un inutile aggravamento del procedimento, il tutto in violazione dell'art.1 L.241/90.

(cfr su tali principi Cons. di Stato, Sez.IV, 21-11-1996

n.1235 e Cons. di Stato, Sez. IV, 19-4-1996 n.521).

Come già chiarito in precedenza nessun vantaggio potrebbe infatti derivare alla stazione appaltante dal limitare la partecipazione alla gara dei soli concessionari ricambi IVECO; al contrario ciò, riducendo la concorrenza e quindi le offerte, si porrebbe in evidente contrasto con il pubblico interesse.

In tale ottica occorre altresì considerare che il D.Lgs. 358/92 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture), richiamato dall'art.22 ("Capacità di concorrere alla gara") D.Lgs. 158/95, ai sensi del quale è stata bandita la procedura de qua, ammette che ai concorrenti possa essere richiesta la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica (art.13) e della capacità tecnica (art.14).

La qualità di cui si discute (risultare "concessionario ricambi" IVECO) non rientra però certamente nelle previsioni di cui sopra, ma rappresenta un superfluo inasprimento delle condizioni di partecipazione.

D'altro canto che la qualità di "concessionario" non sia di alcun vantaggio ai fini che qui interessano, è dimostrata dal fatto che nella successiva trattativa privata tale previsione è stata eliminata.

Per altro verso, come è noto, il diritto comunitario tende a



privilegiare la libertà di concorrenza nella massima espansione possibile e a reprimere ogni tentativo di aggiramento di tale principio.

Introdurre il limite di partecipazione di cui si tratta equivarrebbe a limitare la partecipazione alla gara alle sole aziende nazionali, poichè in ambito comunitario IVECO non risulta possedere una rete di "concessionari specialisti ricambi".

Inoltre, e a prescindere da quanto sopra, si verrebbe a costituire un sistema sostanzialmente protezionistico e monopolistico, a completo vantaggio di IVECO. Ciò che in altri termini intendiamo dire è che circoscrivere la partecipazione alla gara ai soli concessionari, i quali, proprio per il fatto di essere contrattualmente legati alla Casa madre, conservano con la medesima strettissimi rapporti e legami, comporterebbe serissimi rischi di eliminare, di fatto, ogni reale concorrenza; il tutto a completo danno dell'appaltante e della possibilità della medesima di ottenere la fornitura alle migliori condizioni possibili.

e) Erroneità manifesta dei presupposti di esclusione sotto diversi profili.

Come già rilevato in precedenza A.M.A.T. ha ritenuto non valutabile l'offerta presentata dalla ricorrente in quanto la medesima non sarebbe concessionaria ricambi IVECO.

In realtà, a partire dal gennaio 1998, IVECO ha smantellato

la rete dei "concessionari specialisti ricambi", per cui in

nessun modo sarebbe stato possibile adempiere alla prescrizione di cui si tratta.

Allo stato esistono infatti soltanto due figure di concessionari: quelli per la vendita degli automezzi IVECO (autobus ed autocarri) e relativi ricambi e quelli per la vendita dei motori IVECO Aifo e relativi ricambi.

In definitiva quindi la clausola in questione, se interpretata nel senso di limitare la gara ai "concessionari specialisti ricambi", avrebbe di fatto posto nel nulla l'intera procedura per impossibilità dei partecipanti di adempiervi.

D'altro canto occorre altresì considerare che la ricorrente è concessionaria per IVECO Aifo e relativi ricambi.

I motori che vengono installati sugli autobus IVECO sono prodotti da IVECO Aifo.

Il primo lotto della fornitura di cui si discute riguardava "... ricambi originali parti meccaniche", nelle quali rientrano certamente tutti i ricambi del motore.

I lotti 2 e 3, sempre concernenti ricambi originali IVECO, comprendevano a loro volta i "ricambi originali elettrici" e i "ricambi originali carrozzeria".

Gli ulteriori lotti si riferivano invece a "materiale frenante", "materiale filtrante", "cuscinetti", "materiale elettrico e elettropneumatico", "elettrovalvole", "cinghie".

Poichè la maggior parte dei componenti degli autobus sono

quindi oggetto di specifici lotti, è evidente che tra le parti meccaniche, oggetto del primo lotto che qui interessa, non rimangono sostanzialmente che gli elementi del motore e parti ad esso strettamente collegate, di cui, come già detto, la ricorrente è concessionaria.

Pertanto anche sotto tale profilo l'esclusione dell'offerta di Emmeci risulta erronea e del tutto illogica.

e) Violazione art.13 lett. a) D.Lgs. 17-3-1995 n.158.

Come già detto la deliberazione di cui si tratta, oltre ad aver dichiarato deserta la licitazione, ha indetto una trattativa privata.

La norma epigrafata consente tutto ciò in casi del tutto eccezionali ed esclusivamente "*quando in risposta ad una procedura con indizione di una gara non siano pervenute offerte appropriate, semprechè le condizioni iniziali dell'appalto non siano modificate sostanzialmente*".

Nella fattispecie ciò non è avvenuto, dal momento che nella lettera di invito alla trattativa privata venivano completamente stralciati i "Patti e condizioni" che avevano regolamentato la partecipazione alla precedente licitazione, variando così in modo estremamente rilevante le condizioni di appalto.

Sulla deliberazione del Consiglio di Amministrazione 12-3-1998 n.57, nonché del verbale di gara 25-2-1998 e della let-

tera di invito 3-2-1998 n.352/98.

Tale atti risultano inficiati in via derivata per le ragioni sopraevidenziate e, in particolare, per i motivi evidenziati al p.to a) che precede.

Sulla deliberazione Consiglio di Amministrazione 26-11-1997 n.281

Il contenuto di tale provvedimento è allo stato sconosciuto, sebbene sia stata presentata apposita richiesta in data 3-3-1998.

Per il momento si deduce, come consentito dalla giurisprudenza, il difetto di motivazione, riservando la proposizione di motivi aggiunti al momento del deposito in causa.

Parallelamente è altresì necessario evidenziare, pur in assenza di elementi certi, che nella fattispecie non risultano essere state rispettate le regole delle gare comunitarie, in particolare per ciò che concerne le previste forme di pubblicità.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Sul "fumus" abbiamo detto.

I danni che la ricorrente subirebbe dalla mancata concessione del provvedimento soprassessorio sarebbero gravissimi, anche in relazione alla durata (triennale) dell'appalto.

Occorre d'altro canto considerare, trattandosi come detto più volte di gara indetta ai sensi della normativa comunita-



ria, che la direttiva «ricorsi» 89/655/CEE, proprio nell'ot-

tica di creare le condizioni per la massima concorrenza pos-

sibile ed evitare che "l'assenza o l'insufficienza di mezzi

di ricorso efficaci in vari Stati membri dissuada le imprese

comunitarie dal concorrere nello Stato dell'autorità aggu-

dicatrice interessata", prevede che "gli organi di ricorso

competenti devono in particolare essere abilitati a prendere

misure provvisorie per sospendere la procedura di aggiudica-

zione dell'appalto o l'esecuzione di decisioni eventualmente

prese dall'autorità aggiudicatrice" e che "la brevità delle

procedure richiede un trattamento urgente delle violazioni

di cui sopra".

Sulla base di tali considerazioni, dispone quindi all'art.2,

comma 1, lett.a), doversi "prendere con la massima solleci-

tudine e con procedura d'urgenza, provvedimenti provvisori

intesi a riparare la violazione o impedire che altri danni

siano causati agli stessi interessi coinvolti, compresi i

provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la pro-

cedura di aggiudicazione di un appalto o l'esecuzione di

qualsiasi decisione presa dalle autorità aggiudicatrici".

Il tutto, ovviamente, anche nell'ottica di evitare un aggra-

vamento della posizione della Stazione appaltante, che stan-

te la possibilità per il soggetto illegittimamente escluso

di richiedere il risarcimento del danno, si potrebbe trovare

nelle condizioni di pagare la fornitura due (o più) volte.

Nel caso in esame quindi, anche considerando gli effetti che il diniego di tutela cautelare potrebbe comportare, sotto il versante economico, per l'Amministrazione, appaiono sussistere (sempre che, ovviamente, il Tribunale adito ravvisi la sussistenza del fumus) tutte le condizioni per la concessione della sospensiva.

Per tutte le ragioni sin qui indicate si insiste quindi per la concessione del provvedimento cautelare ed affinché, al definitivo, il ricorso venga accolto.

Torino addì 5 maggio 1998.

(avv. Rosanna Scialuga)

(avv. Maurizio Gorla)

ISTANZA ISTRUTTORIA

I sottoscritti, in qualità di difensori del ricorrente, chiedono che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia ordinare alla A.M.A.T. il deposito di tutti gli atti relativi al procedimento di cui si discute ed in particolare

- deliberazione del Consiglio di Amministrazione A.M.A.T. 26-11-1997 n.281, di indizione della licitazione privata;
- offerta, e relativi allegati, presentata dalla Ditta D'Andrea s.n.c in occasione della licitazione privata;

Con ossequio.

Torino addì 5 maggio 1998

(avv. Rosanna Scialuga)

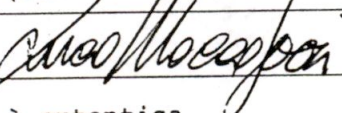
(avv. Maurizio Gorla)

DELEGA

Io sottoscritto Luca Maccaferri, in qualità di legale rappresentante della EMMECI s.r.l., delego a rappresentarmi e difendermi nella presente causa avanti il TAR Piemonte l'avv. Rosanna Scialuga e l'avv. Maurizio Goria, conferendo loro all'uopo tutti i poteri di legge, ivi compreso quello di sottoscrivere il suesteso ricorso e di presentare eventuali motivi aggiunti. Eleggo domicilio presso il loro studio in Torino, C.so Vinzaglio n.2.

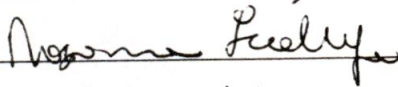
Torino addì 5 maggio 1998

(Luca Maccaferri)

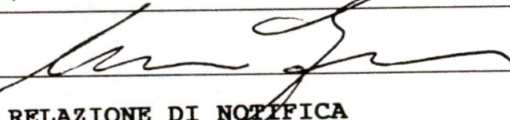


è autentica

(avv. Rosanna Scialuga)



(avv. Maurizio Goria)



RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 1998 ed alli del mese di maggio in Taranto richiesto dall'avv. Maurizio Goria nella sua qualità di cui in epigrafe;

io sottoscritto Ufficiale Giudiziario di Taranto ho notificato il suesteso ricorso datato 5 maggio 1998 alla A.M.A.T.

- Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Società D'ANDRIA

URGENTE

s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, al
COMUNE di TARANTO in persona del Sindaco pro tempore, rila-
sciandone ai predetti copia con copia della pedissequa pro-
cura speciale in pari data, debitamente sottoscritta in ori-
ginale dal delegante ed autenticata dal difensore, nonchè di
questo mio atto da me Ufficiale Giudiziario sottoscritta e
per quanto riguarda l'A.M.A.T. alla sua sede in Taranto, via
Cesare Battisti n.657 ed ivi a mani di

a mani dell'impiegato *Giulio Ruffale*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

08-05-78

VIOCIAMBURRO
ASSISTENTE U.M.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

e per quanto riguarda la Società Fratelli D'ANDRIA di D'an-
dria Francesco e Luigi s.n.c. alla sua sede in Taranto, Km
647,600 Via Appia ed ivi a mani di